

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 27-06-06

Oggetto: ACQUISIZIONE AREA DALLA DITTA ATZENI GIUSEPPE OC= CORRENTE PER AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI, A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 426/2005.

L'anno duemilasei il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SCANO Dr. PIER SANDRO	P	MURA ILENIA	P
SERRA OSVALDO	A	LAI GIULIANO	P
MEREU GIAMPIERO	P	MELIS LINO	P
MURA Dr. ANGELO	P	SANTILLI DARIA	P
MUSCAS PATRIZIA	P	SCANO FERNANDO	P
MASALA Dr. IGN. FRANCESCO	P	PIRAS GIANFRANCO	P
SERRA MAURO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SCANO Dr. PIER SANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor LARICCHIA Dott. MICHELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorev.

Il Responsabile
F.to MARTIS Geom. SALVATORE

PARERE: REGOLARITA' CONTAB.
VISTO con parere Favorev.

Il Responsabile
F.to MATZEU Rag. CARLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to LARICCHIA Dott. MICHELE

Il Presidente
F.to SCANO Dr. PIER SANDRO

PREMESSO

- a) che il Comune di Villamar è dotato di un Parco Giochi con progettazione regolarmente approvata;
- b) che con Ordinanza del Sindaco n. 4 del 26.10.1987 veniva disposta l'occupazione in via d'urgenza di un'area in agro di Villamar, regione "Ponti", distinta in catasto al foglio 18, mappale 219 (ex 38c) per una superficie di mq. 480 di proprietà del signor Atzeni Giuseppe;
- c) che l'occupazione dell'area sopra descritta, avvenuta in data 07.12.1987, perdura a tutt'oggi;
- d) che il signor Atzeni Giuseppe, con atto di citazione, notificato in data 05.05.97 conveniva in giudizio l'Amministrazione Comunale di Villamar nante il Tribunale Civile di Cagliari, chiedendo la rideterminazione del valore venale dell'area, il diritto al risarcimento del danno, l'indennità di occupazione e la rivalutazione monetaria;
- e) che il Tribunale civile di Cagliari, con sentenza n° 2620/2001, Raccolta 2721/97, repertorio 7.099 del 19.11.2001,:
 - condannava il comune di Villamar al pagamento in favore del signor Atzeni Giuseppe della complessiva somma di £ 24.753.312 a titolo di risarcimento del danno derivato dalla perdita del diritto per cui era causa;
 - condannava il comune di Villamar al pagamento in favore dell'attore degli interessi in misura legale sulla somma liquidata, dalla data della decisione sino al saldo;
 - dichiarava la propria incompetenza per materia nella causa di liquidazione dell'indennità per il periodo di occupazione;
 - rimetteva la causa alla competente Corte d'Appello di Cagliari;
 - Assegnava alle parti il termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa;
 - Condannava il Comune di Villamar alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquidava in complessive £. 9.391.912 di cui £ 2.547.000 per diritti di procuratore e £. 4.800.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e c.p.a.;
- f) che il Comune di Villamar era stato citato, in persona del sindaco in carica, a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari all'udienza del 25.02.2002 avverso la citazione per il pagamento della somma di € 23.040.000 per indennità di occupazione d'urgenza dell'immobile occupato;
- g) che con atto G.M. n° 196 del 28.12.2001 il Comune di Villamar conferiva l'incarico all'Avvocato Antonio Vavenotti di Cagliari per ricorrere contro la sentenza n° 2620/2001, Racc. 2721/97 del 19.11.2001 del Tribunale di Cagliari nella causa intentata dal signor Atzeni Giuseppe;
- h) che con atto G.M. n° 197 del 28.12.2001 il Comune di Villamar conferiva l'incarico all'Avvocato Antonio Vavenotti di Cagliari di resistere in Giudizio nante la corte d'Appello di Cagliari all'udienza del 25.02.2002 avverso la citazione per il pagamento della somma di £ 23.040.000, in favore del signor Atzeni Giuseppe, per indennità di occupazione d'urgenza relativa all'immobile oggetto di esproprio;
- i) che la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n° 426/2005, n° 50/02 Ruolo Generale, del 18.11.2005, depositata in data 23.12.2005, disponendo la parziale reciproca soccombenza delle parti e definitivamente pronunciandosi, ha accolto per quanto di ragione l'appello proposto dal Comune di Villamar avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n° 2620/2001 del 19.11.2001 e, in parziale riforma della stessa:
 - 1) ha condannato il comune di Villamar a pagare al signor Atzeni Giuseppe a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 2.381,97, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
 - 2) compensa per 1/3 le spese dei due gradi di giudizio e condanna il comune di Villamar a rimborsare al signor Atzeni Giuseppe i restanti due terzi che liquida:
 - a. per il primo grado in € 3.233,68 di cui € 876,94 per diritti di procuratore ed € 1.652,66 per onorari di avvocato, oltre 12,5% per rimborso spese generali e accessori di legge;
 - b. per il secondo grado in € 1.681,33 di cui € 463,12 per diritti di

procuratore ed € 1.170,00 per onorari di avvocato, oltre 12,5% per rimborso spese generali e accessori di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

FATTA PROPRIA la suindicata premessa;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - 2° Settore in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U. EE.LL, che si riportano in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO di dare esecuzione alla suindicata sentenza n° 426/2005 della Corte d'Appello di Cagliari provvedendo alla stipula di regolare atto di compravendita nanti il Segretario comunale e contestuale corresponsione all'interessato dell'indennità e rimborsi stabiliti dalla suindicata sentenza;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da corrispondere ammonta ad € 9.999,58;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano

UNANIME

D E L I B E R A

- Di dare esecuzione alla sentenza N° 426/2005, n° 50/02 Ruolo Generale del 18.11.2005 della Corte d'Appello di Cagliari per il pagamento al signor Atzeni Giuseppe della somma complessiva di € 9.999,58 per indennità e rimborsi dovuti all'occupazione dell'immobile distinto nel N.C.T. al F. 18, mappale 219 (ex 38c), di are 4,80;
 - di dare atto che con la contestuale sottoscrizione del contratto di compravendita in forma pubblica amministrativa, nanti il Segretario comunale, le parti non avranno più alcunché da pretendere l'una dall'altra e che le cause fra di loro pendenti saranno abbandonate a cura dei rispettivi legali ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
 - di dare atto che il pagamento venga disposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
 - di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti:
 1. Sentenza N° 426/2005, n° 50/02 Ruolo Generale del 18.11.2005 della Corte d'Appello di Cagliari;
 2. Calcolo del corrispettivo determinato dall'Ufficio Tecnico;
 3. Schema del contratto di compravendita.
- Di dare atto:
- che la spesa sarà imputata:
 - o € 2.446,59 al capitolo 209630 "Acquisto area nel Parco Giochi in zona Ponti" impegno residuo 2003 n° 295 del 01.01.2006, dove sono stanziati ed interamente disponibili € 12.504,86;
 - o € 7.304,38 al capitolo 101071.10 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" Impegno residuo 2003 n° 306 del 01.01.2006, dove sono stanziati e disponibili € 7.304,38;
 - o € 248,61 al capitolo 101071 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" competenza, dove sono stanziati e disponibili € 18.200,00;
 - che il presente atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, costituisce deliberazione a contrattare in quanto viene indicato:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ◆ che il relativo impegno di spesa sarà assunto dal Responsabile del 2° Settore dell'Ufficio Tecnico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano

UNANIME

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. n. 267/2000.